



DISCIPLINARE DELLA FORNITURA NORME GENERALI

NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI AUTOVETTURE
PER IL TRONCO LIGURE TOSCANO (A12 SESTRI LEVANTE – LIVORNO,
A11 VIAREGGIO – LUCCA E A15 FORNOLA – LA SPEZIA)
SALT P.A. – TRONCO LIGURE TOSCANO

Sommario

PREMESSA.....	2
Art. 1. OGGETTO	2
Art. 2. AMMONTARE DELL' APPALTO, CPV E SUDDIVISIONE DELLA FORNITURA.....	3
Art. 3. OBBLIGHI DELL' APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL' ESECUZIONE DELL' APPALTO	4
Art. 3.1. OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	4
Art. 3.2. OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	5
Art. 3.3. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI	5
Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	6
Art. 7.1. CAUZIONE DEFINITIVA	6
Art. 7.2. POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.O.	6
Art. 7.3. ASSICURAZIONE PER DANNI ALLA COMMITTENTE ED A TERZI	6
Art. 5. VALUTAZIONE DEL COMPENSO	6
Art. 6. AVVIO DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 7. DURATA CONTRATTUALE – PROROGA TECNICA	7
Art. 7.1. DURATA	7
Art. 7.2. PROROGA TECNICA	7
Art. 8. PENALI	8
Art. 8.1. PENALITÀ PER RITARDI	8
Art. 8.2. DISCIPLINA PENALI.....	9
Art. 9. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE	9
Art. 10. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI	10
Art. 11. ORDINI DELLA DIREZIONE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	12
Art. 12. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	12

PREMESSA

Il presente Disciplinare della Fornitura – Norme Generali regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Ditta Appaltatrice (che per brevità in seguito verrà chiamata "Appaltatore") della fornitura per conto di SALT p. a. – Tronco Ligure Toscano, con sede legale in Via Don Enrico Tazzoli, 9 Lido di Camaiore (LU)- (che per brevità verrà chiamata "Società") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato e, pertanto, la sottoscrizione del Contratto implica l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Disciplinare in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di materiali e forniture e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, codesta Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Appaltatore riconoscono che la nullità di un articolo o parte di esso, del presente Disciplinare non comporterà la nullità totale dello stesso Disciplinare.

Ai fini del presente Disciplinare della Fornitura – Norme Generali per "Codice" si intende D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Procedimento di cui all'Art. 31 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 è stato nominato l'Ing. Alberto Binasco.

Art. 1. OGGETTO

Formano oggetto del presente appalto le prestazioni occorrenti per fornire in modo completo il "Noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente" da utilizzare da parte della Committente per le proprie necessità, così come meglio descritti negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Disciplinare della Fornitura – Norme Tecniche.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la disponibilità delle vetture offerte in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto.

Il noleggio di ciascun singolo veicolo viene attivato mediante l'invio all'Appaltatore di un Ordinario di Noleggio, recante l'indicazione del contratto di noleggio che la Committente intende attivare.

La Committente intende avvalersi, prevalentemente ma non esclusivamente, di contratti di noleggio come di seguito indicati.

MESI CONTRATTO	Km CONTRATTO	TIPO	MODELLO VEICOLO	QUANTITÀ STIMATA
48	90.000	A1	Citycar compatta	3
48	120.000	A1	Citycar compatta	1
48	150.000	A1	Citycar compatta	1
36	90.000	A2	Utilitaria	1
36	120.000	A2	Utilitaria	5
36	150.000	A2	Utilitaria	3
48	90.000	A2	Utilitaria	6
48	120.000	A2	Utilitaria	8
48	90.000	A3	Citycar compatta 4x4	1
48	90.000	A4	Media	1
36	120.000	B1	Monovolume	1
36	150.000	B1	Monovolume	1
36	150.000	B2	Monovolume multispazio	4
48	120.000	B2	Monovolume multispazio	3
48	150.000	B2	Monovolume multispazio	1
36	150.000	B3	Furgone	1
TOTALE				41

Il quantitativo, il modello e la durata dei contratti di noleggio per i singoli veicoli di cui sopra potranno variare in più o in meno, per quantità, tipologia di veicolo e durata del contratto di noleggio qualora, durante l'esecuzione del contratto d'appalto, la Committente ne ravvisasse la necessità.

L'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a formulare, anche in questi casi, quotazioni che rispettino le condizioni offerte in sede di gara.

I singoli contratti di noleggio sono redatti nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto d'appalto, dal presente Disciplinare Norme Generali e dal Disciplinare Norme Tecniche.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO, CPV E SUDDIVISIONE DELLA FORNITURA

L'importo dell'Appalto ammonta a € **431.796,00** (diconsi Euro quattrocentotrentunasettecentonovantasei/00), al netto dell'IVA.

Il CPV (Vocabolario comune per gli appalti) è il 60171000 noleggio autoveicoli a lungo termine senza conducente.

Le prestazioni saranno compensate sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

Il Quadro Economico è qui di seguito riportato:

MESI CONTRATTO	Km CONTRATTO	TIPO	MODELLO VEICOLO	QUANTITÀ STIMATA	CANONE MENSILE	TOTALE
48	90.000	A1	Citycar compatta	3	€ 196,00	€ 28.224,00
48	120.000	A1	Citycar compatta	1	€ 209,00	€ 10.032,00
48	150.000	A1	Citycar compatta	1	€ 253,00	€ 12.144,00
36	90.000	A2	Utilitaria	1	€ 258,00	€ 9.288,00
36	120.000	A2	Utilitaria	5	€ 274,00	€ 49.320,00
36	150.000	A2	Utilitaria	3	€ 328,00	€ 35.424,00
48	90.000	A2	Utilitaria	6	€ 218,00	€ 62.784,00
48	120.000	A2	Utilitaria	8	€ 230,00	€ 88.320,00
48	90.000	A3	Citycar compatta 4x4	1	€ 217,00	€ 10.416,00
48	90.000	A4	Media	1	€ 223,00	€ 10.704,00
36	120.000	B1	Monovolume	1	€ 231,00	€ 8.316,00
36	150.000	B1	Monovolume	1	€ 276,00	€ 9.936,00
36	150.000	B2	Monovolume multispazio	4	€ 289,00	€ 41.616,00
48	120.000	B2	Monovolume multispazio	3	€ 205,00	€ 29.520,00
48	150.000	B2	Monovolume multispazio	1	€ 238,00	€ 11.424,00
36	150.000	B3	Furgone	1	€ 398,00	€ 14.328,00
IMPORTO TOTALE NOLEGGIO (Euro)						€ 431.796,00
ONERI DI SICUREZZA PER RISCHI INTERFERENZIALI (Euro)						€ 0,00
IMPORTO TOTALE (Euro)						€ 431.796,00

I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Disciplinare, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'apposito elenco. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Appaltatore per la esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché di tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti dal presente Disciplinare e dagli altri documenti contrattuali.

Art. 3. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 3.1. OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore deve, prima del concreto inizio del servizio, effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione a subappalti l'Appaltatore deve effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese Subaffidatarie.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) comporta, da parte della Committente, la sospensione dell'emissione degli attestati di pagamento relativi agli stati di accertamento attività (S.A.AT.) fino alla regolarizzazione delle relative posizioni contributive.

Art. 3.2. OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore deve applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione del servizio che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni, stipulate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subaffidamento.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0.5% dell'importo netto del servizio, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

Art. 3.3. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Appaltatore deve applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono le attività.

L'Appaltatore è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 4. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 7.1. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 103, commi 1 e 4 del Codice

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei servizi o di modifica del valore di quanto appaltato, l'Appaltatore è tenuto a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della cauzione definitiva di cui all' art. 103 del Codice.

Art. 7.2. POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona.

La copertura deve comprendere anche il danno biologico.

Art. 7.3. ASSICURAZIONE PER DANNI ALLA COMMITTENTE ED A TERZI

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a consegnare alla Società la seguente copertura assicurativa in corso di validità:

- assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti; - assicurazione R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore. Il massimale unico per tale copertura non dovrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di e 5.000.000.

Art. 5. VALUTAZIONE DEL COMPENSO

Per il noleggio di ciascun veicolo oggetto del presente appalto è riconosciuto un canone, il cui valore mensile lordo è indicato nell'Elenco Prezzi allegato al contratto d'appalto.

I canoni mensili sono liquidati in via anticipata al netto del ribasso contrattuale.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal contratto, dal presente Disciplinare, dagli altri elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Disciplinare fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione della fornitura e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

Art. 6. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'avvio dell'esecuzione del Contratto deve essere effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del Contratto, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

Tuttavia, anche prima della stipulazione del contratto, ove vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'affidamento definitivo dell'appalto, la Committente si riserva la facoltà di avviare il Contratto.

In ogni caso l'avvio del Contratto è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della documentazione preliminare.

La Committente comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui presentarsi per dare avvio al Contratto di cui viene redatto apposito verbale; dalla data del verbale di avvio totale o dall'ultimo verbale di avvio parziale decorre il termine utile per il compimento del Contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito dare avvio al Contratto, gli viene assegnato un termine perentorio; trascorso inutilmente detto nuovo termine la Committente ha diritto a non stipulare o a risolvere il Contratto, trattenendo definitivamente la cauzione (se dovuta).

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese tutti gli elaborati tecnici consegnati dalla Società.

Art. 7. DURATA CONTRATTUALE – PROROGA TECNICA

Art. 7.1. DURATA

Il contratto d'appalto per la fornitura di noleggio avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dal primo Ordinativo di Noleggio, a cui si dovrà aggiungere il più lungo periodo di noleggio (max. 48 mesi) tra gli ultimi veicoli ordinati, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge. Pertanto, la Committente potrà ordinare i veicoli a noleggio entro i primi 3 (tre) anni, a decorrere dal primo Ordinativo di Noleggio e la durata contrattuale comprenderà anche tutto il periodo della durata del noleggio di ciascun veicolo, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge.

Art. 7.2. PROROGA TECNICA

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 la Committente si riserva la facoltà di prorogare la Fornitura alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Art. 8. PENALI

Art. 8.1. PENALITÀ PER RITARDI

La tempestiva effettiva esecuzione delle attività ricomprese nel noleggio dei veicoli costituisce interesse preminente della Committente per garantire il rispetto dei propri bisogni, nonché degli standard qualitativi autostradali.

La Committente intende, pertanto, sanzionare specificamente il mancato tempestivo avvio e il rispetto delle modalità esecutive del servizio come segue:

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
ritardo nella fornitura di ciascun autoveicolo allestito	A decorrere dalla data di consegna concordata nell'Ordinativo di Noleggio	120 giorni naturali e consecutivi	0,3% dell'importo contrattuale di ogni singola vettura per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nell'effettuazione del recupero da parte del soccorso meccanico autorizzato del veicolo in avaria	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	45 minuti	0,03% dell'importo contrattuale di ogni singola vettura per ogni ora di ritardo
Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	3 giorni lavorativi	0,1% dell'importo contrattuale di ogni singola vettura per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione straordinaria per ciascun veicolo (esclusa riparazione danni da sinistri)	A decorrere dalla consegna del veicolo	5 giorni lavorativi	0,1% dell'importo contrattuale di ogni singola vettura per ogni giorno naturale di ritardo

DESCRIZIONE	RIFERIMENTO TEMPORALE	TEMPO MASSIMO PREVISTO	PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO
Ritardo nell'effettuazione della sostituzione degli pneumatici (usura o cambio stagionale) per ciascun veicolo	A decorrere dalla consegna del veicolo	2 giorni lavorativi	0,1% dell'importo contrattuale di ogni singola vettura per ogni giorno naturale di ritardo
Ritardo nell'effettuazione della riparazione/sostituzione degli pneumatici per foratura per ciascun veicolo	A decorrere dalla ricezione della Richiesta di Intervento	1 Ora	0.03% dell'importo contrattuale di ogni singola vettura per ogni ora di ritardo

Art. 8.2. DISCIPLINA PENALI

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Committente applica le penali direttamente sugli importi dovuti, a seguito del verificarsi dell'evento. Qualora le somme ancora dovute dalla Committente risultino incapienti, l'Appaltatore deve in ogni caso pagarle entro 30 giorni dal ricevimento la relativa fattura emessa dalla Committente.

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procedere a norma dell'articolo 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

Art. 9. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Art. 10. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

É assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa dovesse derivare alla Committente, il subappalto, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.

I subappalti ed i cottimi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 105 del Codice, e con osservanza di quanto previsto dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, del nolo a caldo o del contratto simile nei limiti previsti dall'art. 105 comma 2 del Codice deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto di subappalto, nolo a caldo o contratto simile, dell'importo, degli oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della manodopera. La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione del subcontraente:

- a) contratto di subappalto con condizione che l'esecuzione dello stesso è subordinata all'autorizzazione della Committente. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, una clausola con la quale i subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il contratto di subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002, deve prevedere, pena la mancata autorizzazione del subappalto medesimo, dei termini di pagamento delle prestazioni subappaltate non superiore a trenta giorni. Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivanti dagli atti del contratto d'appalto;
- b) documentazione antimafia;
- c) dichiarazione dati per richiedere il DURC;
- d) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
- e) dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
- f) dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00) circa l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice;
- g) documentazione attestante i requisiti di qualificazione;
- h) il D.U.V.R.I.;
- i) una dichiarazione attestante:
 - 1) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;

- 2) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
- 3) comunicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- 4) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- 5) l'evidenza della situazione dei subappalti già autorizzati e relativi alla categoria oggetto di richiesta.

L'autorizzazione al subappalto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme sulla regolarità contributiva.

È facoltà della Committente richiedere e ottenere l'allontanamento del subappaltatore ritenuto, dalla stessa o dal Direttore dell'esecuzione del contratto, negligente e/o inadeguato ad eseguire perfettamente gli interventi oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso di affidamento di attività non rientranti nei limiti stabiliti all'art. 105, comma 2 del Codice, l'Appaltatore deve comunicare i dati del destinatario dell'affidamento e trasmettere il relativo contratto unitamente ai seguenti documenti:

- 1) il modello di autocertificazione dei dati della CCIAA;
- 2) documentazione antimafia;
- 3) dichiarazione dati per richiedere il DURC;
- 4) una dichiarazione attestante;
- 5) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- 6) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS, CASSA EDILE);
- 7) autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/08;
- 8) indicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- 9) il D.U.V.R.I.;
- 10) dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);
- 11) idonea documentazione come indicato nel Contratto che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria con cui gli affidatari si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Le autorizzazioni vengono rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per l'esecuzione ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Art. 11. ORDINI DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora risulti che le attività non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto provvede ad emettere ordini di servizio contenenti le disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività cui l'Appaltatore si deve attenere, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti. L'Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Esecuzione del Contratto.

Nessun mutamento nella prestazione può essere introdotto dall'Appaltatore se non è ordinato per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvato dalla Società.

Art. 12. CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

L'Appaltatore comunicherà per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la data nella quale ritiene di aver ultimate le prestazioni di ogni singolo ordinativo. In seguito alla ricezione di tale comunicazione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di Verifica di Conformità Parziale.

Al termine dell'esecuzione di tutte le prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità finale, al fine di certificare che tutte le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di Legge.

Dette verifiche potranno avvenire, a discrezione della Committente, presso i locali della Committente medesima.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D. lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del già menzionato D. lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.